



# COMUNE DI LOCOROTONDO

## Città Metropolitana di Bari



*Allegato a) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 28/05/2019*

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....
- Articolo 3 – Termini e modalita' di presentazione della domanda.....
- Articolo 4 – Importi dovuti dal contribuente.....
- Articolo 5 – Perfezionamento della definizione agevolata.....
- Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....
- Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....
- Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....
- Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....
- Articolo 10 – Entrata in vigore.....

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono i provvedimenti di ingiunzione fiscale in materia di entrate e tributi locali emessi dal Concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.

2. Per i provvedimenti di cui al comma 1 opera l'esclusione delle sanzioni, mentre permane il versamento delle somme ingiunte per capitale ed interessi, le spese relative alla riscossione coattiva, le spese relative alla notifica dell'ingiunzione, le spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

3. Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento del tributo, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Concessionario in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.

## **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata dei provvedimenti di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 luglio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al Comune o via pec al Concessionario per la riscossione.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda (sulla base del modello allegato al presente regolamento), esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, specificando l'eventuale pendenza di giudizio avente ad oggetto il tributo cui si riferisce l'istanza e indicando i riferimenti del procedimento giudiziario attivato, con il relativo impegno a rinunciare al giudizio.

## **Articolo 4 – Importi dovuti dal contribuente**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il contribuente può definire il pagamento del tributo come segue:

- attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il termine del 30 settembre 2019;
- attraverso il pagamento delle rate trimestrali che il contribuente indicherà nell'istanza di definizione agevolata, fino ad un massimo di n. 8 rate;

In ogni caso il numero delle rate e la relativa scadenza non può andare oltre il termine del 30 settembre 2021;

2. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in caso di pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

3. All'importo calcolato ai sensi del comma 1 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

4. Nel caso di pagamento rateale si applicano gli interessi previsti per legge al tasso legale.

5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Il Comune e per esso il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 gg. Dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario notifica al contribuente entro il 31 agosto la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 sono rese note anche le modalità di pagamento, con riferimento a ciascun tributo comunale.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare sono esclusi gli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Articolo 7 – Mancato,insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all' art.3 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

2. Il Concessionario per la riscossione, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata

presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

#### **Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente alla data di sua approvazione in Consiglio Comunale.